

# **BILANCIO DI PREVISIONE**

## **2019/2021**

Allegato C)

Nota integrativa

**INTRODUZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2019/2021**

Il bilancio di previsione 2019/2021 consolida alcune scelte strategiche dell'amministrazione, pur muovendosi in un quadro di risorse economiche più penalizzante e vincolante rispetto agli anni precedenti, in particolare nella parte corrente.

Le maggiori penalizzazioni derivano dall'applicazione di specifiche norme della legge di bilancio 2019. Se da un lato, infatti, la legge di bilancio ha confermato l'importo del fondo di solidarietà già assegnato nel 2018 (per il Comune di Ancona: 16.715.197,96 euro), lo stanziamento relativo al cosiddetto "fondo IMU-TASI", passa a livello nazionale da 300 milioni a 190 milioni di euro. Il fondo inizialmente (2014) valeva 490 milioni e garantiva entrate al Comune per 4.720.000 euro circa. L'ultima decurtazione determina che l'importo trasferito passi da 2.265.455 euro nel 2018 a 1.434.788 euro nel 2019. Contrariamente agli anni precedenti inoltre tale fondo non può più essere utilizzato indistintamente a copertura della spesa corrente, poiché le somme attribuite ora hanno un vincolo di destinazione specifico, ovvero sono destinate al finanziamento di piani di sicurezza a valenza pluriennale, finalizzati alla manutenzione di strade, scuole ed altre strutture di proprietà comunale, da rendicontare nella Banca dati delle amministrazioni pubbliche come spesa per investimenti.

La legge di bilancio, contrariamente alle forti richieste avanzate dall'ANCI, non ha inoltre ridotto la percentuale di accantonamento minimo al Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE), prevista dai Principi contabili, dall'85 al 75%, confermando quindi la percentuale dell'85%. Unica possibilità è quella di ridurre – in sede di successiva variazione di bilancio – la predetta percentuale all'80%, se saranno rispettati un complesso sistema di indicatori dei tempi di pagamento, non verificabili in sede preventiva.

Assolutamente penalizzante e inaspettata in termini di utilizzo delle risorse (parte corrente e parte investimenti) si segnala anche la forte limitazione all'utilizzo degli avanzi vincolati e accantonati per enti come il Comune di Ancona, in disavanzo tecnico, nonostante il D.M. del 2 aprile 2015 abbia consentito la "spalmatura" del predetto disavanzo fino a 30 anni e la Corte Costituzionale si sia chiaramente pronunciata, con le sentenze n. 247/2017 n. 101/2018, sulla possibilità di utilizzare liberamente gli avanzi nell'ambito degli equilibri generali del bilancio. La nuova limitazione all'utilizzo degli avanzi comporta per il nostro Comune la possibilità di applicare annualmente solamente una quota di poco meno di 1,5 milioni di euro, con forte penalizzazione ai fini dell'impiego dei fondi vincolati (frana e centro storico in primis, ma anche fondi regionali per il sociale).

D'altro canto l'amministrazione mantiene la scelta di ridurre l'indebitamento complessivo dell'ente e dunque di compiere operazioni, in tema di ricorso al debito, comunque compatibili con la riduzione dello stock annuale dello stesso.

Così nel bilancio di previsione, per il 2019 l'indebitamento complessivo risulta pari a circa 101 milioni di euro (- 4% rispetto all'anno precedente). Il corrispondente dato al 2012 era di 129 milioni di euro circa e la riduzione percentuale si attesta al 21%.

Sul fronte delle entrate si è scelto di non procedere ad aumenti tariffari per i servizi a domanda o variazioni delle aliquote di imposta (laddove concesso), seppur per il 2019 non sia stato ulteriormente prorogato il "blocco" all'aumento dei tributi da parte degli enti locali. Vengono fatte salve anche tutte le agevolazioni precedentemente determinate.

In un quadro di contesto così delineato, e non certo particolarmente favorevole, vi sono alcuni punti fermi.

Il tema della **sicurezza** resta centrale nei piani dell'amministrazione e si consolida ulteriormente rispetto a quanto già fatto negli anni precedenti. Le scuole sono interessate ai maggiori impegni in termini di attività manutentiva: dagli interventi programmati in via ordinaria, alla riqualificazione delle scuole SAVIO e del nido Agrodolce; dal completamento delle verifiche di vulnerabilità sismica scaturirà inoltre un piano di interventi che dovranno trovare principale copertura con finanziamenti appositi dello Stato. Altri interventi di carattere manutentivo riguarderanno le strade e i marciapiedi, i viadotti, le infrastrutture monitorate periodicamente, gli impianti sportivi, il verde, luoghi e strutture dedicate all'offerta culturale.

Altro tema centrale è la **cura**. I servizi alla persona non subiscono nessun taglio. Circa 16,7 milioni di euro (esclusa la spesa per il personale), pari ad oltre il 14% della spesa corrente, è destinato a spese per il sociale e servizi scolastici (la cifra inoltre non tiene conto della spesa per il personale alle dirette dipendenze dell'ente). È questa una scelta consolidata dell'amministrazione che ha consentito di rispondere alle fragilità crescenti della nostra società e di prendersi cura in maniera costante di disabili, minori, anziani, famiglie povere ecc. Nel tempo si è potenziato un percorso virtuoso che ha consentito di finanziare con risorse esterne progetti altamente innovativi, in particolare su bandi della Fondazione Cariverona, ministeri, regione.

Continua il programma di riqualificazione della città. La legge di bilancio 2019 ripristina i fondi per le periferie (annullati nel corso del 2018 con il decreto Milleproroghe), pur modificando alcune condizioni di utilizzo. Entro i primi mesi dell'anno sarà nuovamente firmata la convenzione tra la Presidenza del Consiglio e il Comune di Ancona. Dopo la registrazione alla Corte dei Conti potranno essere avviati gli appalti dei lavori.

Più rapido l'avvio degli appalti per il primo bando periferie (AUD) che interessa comunque il quartiere Archi e il parco della Rupe. Continua inoltre l'iter per l'attuazione del programma ITI Waterfront che porterà al recupero di una parte di cerniera terra-mare.

Inizia la riqualificazione dello stadio dorico con fondi propri dell'ente e quella del Palaindoor, grazie a finanziamenti ottenuti per legge.

Negli interventi più strategici di **riqualificazione** rientrano i Mercati delle Erbe e quello del Piano. Nel corso del 2019, per quest'ultimo, verranno attivati i concorsi di progettazione per definire l'assetto

complessivo che dovrà avere. Per entrambi i mercati la finanza di progetto costituisce lo strumento principale per garantirne la realizzazione.

**Modernità e vivibilità** – è un percorso iniziato nel precedente mandato e che si va rafforzando. Ancona sta consolidando un posizionamento forte su scala nazionale per l'offerta culturale, in particolare quella relativa alla Mole e alla sua programmazione di eventi e festival ormai continuativa nel corso dell'anno. Si stabilizza l'offerta del teatro e si continua a sperimentare un modello di fruizione turistica basato sulla capacità di attrarre turisti internazionali, principalmente dal mondo crociere. La vivibilità cittadina aumenta grazie al recupero di spazi fortemente identitari (nel 2019 si completerà il recupero dell'area del parco del Passetto) e alla realizzazione di eventi, come il Natale, Primo Piano festival, Tipicità in blu, molto sentiti dalla comunità anconetana.

Sul fronte della viabilità nel corso del prossimo triennio saranno realizzati diversi progetti legati alla mobilità dolce e sostenibile: se si rafforza l'azione sul sistema di trasporto pubblico, inizia anche la realizzazione della ciclabile del Conero, da Pietralacroce a Portonovo e le altre ciclabili urbane, il completamento dell'anello filoviario, l'acquisto di bus elettrici e una politica a sostegno della mobilità elettrica ed ibrida anche per la sosta dei privati.

L'ASSESSORE AL BILANCIO

*Ida Simonella*

## PREMESSA ALLA NOTA INTEGRATIVA

A decorrere dall'esercizio 2016 tutti gli enti locali sono stati tenuti a redigere il proprio bilancio di previsione pluriennale sulla base dei nuovi schemi introdotti dal D. lgs. n. 118/2011 e s.m.i. ed a produrre una nota integrativa nel rispetto delle disposizioni contenute nel punto 9.11.1 del principio contabile della programmazione (all. n. 4/1 al D. lgs. n. 118/2011)

L'articolazione del nuovo bilancio armonizzato segue ora una logica espositiva diretta a definire l'utilizzo delle risorse che l'ente prevede di reperire nel triennio 2019/2020, suddividendole per missioni e programmi, in coerenza con quanto previsto nel Documento Unico di Programmazione (DUP) dell'Ente.

La parte spesa del bilancio risulta articolata in missioni, programmi e titoli, tassativamente definiti dalla normativa, in sostituzione della precedente struttura introdotta dall'ex DPR n. 194/1996 che prevedeva la suddivisione in titoli, funzioni, servizi e interventi, scelti in funzione delle priorità delineate nelle linee programmatiche di mandato.

La parte entrate del bilancio, invece, prevede la classificazione per titoli e tipologie, in sostituzione della precedente suddivisione in titoli, categorie e risorse.

Ai sensi degli articoli 13 e 15 del D. lgs. n. 23/6/2011 n. 118, l'unità di voto elementare da parte del Consiglio è rappresentata dalla tipologia in entrata (ex categoria) e dal programma in spesa (ex servizio) e quindi, stante il livello di estrema sintesi del bilancio armonizzato, al documento previsionale deve essere allegata una serie di prospetti, con l'obiettivo di ampliarne la capacità informativa.

Tra i principali prospetti allegati si segnalano:

- le entrate per titoli, tipologie e categorie;
- le spese per missioni, programmi e macroaggregati;
- l'elenco delle previsioni secondo la struttura del livello IV del piano dei conti finanziario.

Viene allegato anche il Piano di indicatori approvato con DM 22 dicembre 2016, redatto sulla base degli stanziamenti definitivi (compresi eventuali emendamenti approvati dal Consiglio comunale).

Si precisa, tuttavia, che i livelli di ulteriore dettaglio rientrano nella sfera di competenza della Giunta (macroaggregati) o dei Dirigenti (articolazione di entrate e spese al livello IV del piano dei conti finanziario).

Il bilancio armonizzato, inoltre, affianca ai dati di competenza anche le previsioni di cassa solo del primo esercizio, che devono rispondere alle regole dei nuovi principi contabili, a mente dei quali le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate dovranno essere registrate nelle scritture contabili nel momento in cui le stesse sorgono ed imputate all'esercizio nel quale diventano effettivamente esigibili.

La presente nota integrativa viene redatta ai sensi di quanto previsto dall'allegato n. 4/1 "Principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio" richiamato dall'art. 3 del Decreto

Legislativo 23 giugno 2011 n. 118, così come modificato dal decreto Legislativo 10 agosto 2014 n. 126, relativo alla disciplina concernente i sistemi contabili e gli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro enti ed organismi, di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

Il punto 9.11.1 del citato Principio contabile allegato 4/1 al D. Lgs. n. 118/2011 indica il contenuto minimo che la nota integrativa deve presentare, ovvero:

- a) i criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare riferimento agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti per le spese potenziali e al fondo crediti di dubbia esigibilità;
- b) l'elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;
- c) l'elenco analitico degli utilizzi delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;
- d) l'elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili;
- e) nel caso in cui gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato comprendano anche investimenti ancora in corso di definizione, le cause che non hanno reso possibile porre in essere la programmazione necessaria alla definizione dei relativi cronoprogrammi;
- f) l'elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti;
- g) gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata;
- h) l'elenco dei propri enti ed organismi strumentali, precisando che i relativi bilanci consuntivi sono consultabili nel proprio sito internet fermo restando quanto previsto per gli enti locali dall'articolo 172, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- i) l'elenco delle partecipazioni possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale;
- l) altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o ritenute necessarie per l'interpretazione del bilancio.

Il bilancio di previsione 2019/2021 del Comune di Ancona risulta conforme ai meccanismi che regolano gli equilibri finanziari degli enti locali (articolo 162, comma 6, del TUEL e articolo 40 del Dlgs 118/2011) e i vincoli di finanza pubblica, ad eccezione del pareggio di bilancio che è stato abolito a seguito delle sentenze della Corte costituzionale (n. 247/2017 e n. 252/2017)

L'eliminazione di tale obbligo di certo facilita la programmazione e la gestione dell'attività finanziaria degli enti locali, in quanto elimina quelle naturali tensioni che sarebbero emerse a seguito della necessità di dover rispettare vincoli contabili a volte configgenti tra loro. Ciò consentirà agli enti di potersi maggiormente concentrare sul mantenimento degli equilibri finanziari e di cassa previsti dalla contabilità armonizzata e dall'articolo 162, comma 6, del TUEL

L'articolo 162, comma 6, del TUEL prevede che il bilancio preventivo debba chiudere:

- in pareggio finanziario complessivo, cioè con un saldo fra tutte le entrate e tutte spese pari obbligatoriamente a zero;
- con un saldo di parte corrente in equilibrio (zero o superiore a zero), salvo l'utilizzo di entrate di parte capitale per finanziamento di spesa corrente, previa autorizzazione legislativa;
- con un saldo di parte capitale in equilibrio, anche mediante il suo finanziamento con il surplus di parte corrente.

Ai fini del rispetto di tali equilibri rilevano, dal lato entrata, a vario titolo e in modo differenziato, l'avanzo d'amministrazione, il fondo pluriennale vincolato e l'indebitamento e, dal lato spesa, il disavanzo, il fondo crediti dubbia esigibilità, il fondo rischi, il fondo pluriennale vincolato e il rimborso delle quote capitale del debito.

La possibilità di utilizzo delle quote di avanzo vincolato, destinato e libero, dall'esercizio 2019, è stata limitata dall'art. 1, comma, della legge di bilancio 2019 n. 145/2018. Dal calcolo previsto dalla norma risulta che la somma utilizzabile è pari a € 1.476.295,74

In considerazione dell'importanza che riveste la scelta nell'utilizzo delle varie quote di avanzo, l'amministrazione comunale si è riservata la decisione ad un momento successivo all'approvazione del risultato di amministrazione del rendiconto 2018, salvo eventuali situazioni di urgenza e indifferibilità che dovessero manifestarsi.

Tale limitazione, applicata anche a questo Ente nonostante la spalmatura trentennale dell'extraderficit operata in sede di riaccertamento straordinario, in applicazione del DM 2 aprile 2015, potrebbe produrre almeno tre conseguenze:

- 1) impedire l'utilizzo di risorse vincolate che gli enti finanziatori pubblici hanno destinato a scopi ben precisi o che sono state assunte con vincolo di indebitamento;
- 2) produrre un possibile obbligo di restituzione in capo al comune finanziato, in quanto la copertura del disavanzo è prevista in un arco temporale eccessivamente lungo rispetto alle scadenze imposte dal finanziatore per l'utilizzo delle risorse assegnate;

3) fa sorgere una sperequazione tra quegli enti che riescono ad utilizzare nell'anno di assegnazione i contributi (che si trasformerebbero in debito) e quelli che non sono stati messi in grado di utilizzarli tempestivamente (che si trasformerebbero in accantonamenti).

Al fine di evitare tali conseguenze, l'Amministrazione comunale e tutte le Direzioni dovranno adoperarsi, per quanto di competenza, affinché la gestione delle risorse sia mirata ad evitare, per quanto possibile, che i fondi di entrata vincolati/destinati confluiscano in avanzo di amministrazione.

L'assunzione di nuovi mutui, invece, pur non essendo vietata dal legislatore agli enti che presentano un disavanzo straordinario non ancora coperto, deve conciliarsi con gli effettivi equilibri di bilancio, soprattutto con quelli di parte corrente. Ciò in quanto, anche per il triennio preso in esame, le nuove rate di ammortamento andrebbero ad occupare spazi di spesa futura che devono essere attentamente valutati dagli Amministratori comunali già prima del perfezionamento dei nuovi contratti di mutuo. L'equilibrio di parte corrente del Comune di Ancona, infatti, si fonda anche sull'utilizzo di entrate di carattere straordinario o di parte capitale (es. proventi dei permessi a costruire, benefici rinegoziazione, ecc) che negli anni è sempre stato consentito dal legislatore.

Il debito dell'ente, alla data del 31 dicembre 2018, ammontava ad € 102.590.650,17 e, alla data del 31 dicembre 2021, scenderà – tenuto conto dei nuovi mutui previsti per il 2019 (per un totale di € 5.065.000,00) e in assenza di nuovi mutui per il 2020 e 2021 – ad € 85.940.890,18 (il residuo debito sarebbe stato pari ad € 77.295.890,18 se non fossero stati assunti nel 2018 e previsti nel 2019 nuovi mutui), anche grazie alle riduzioni ed estinzioni apportate negli ultimi esercizi (da ultimo, l'estinzione anticipata di mutui, effettuata nel 2017, per l'importo di € 2.220.000,00).

A tale somma, però, occorre aggiungere il disavanzo straordinario non ancora coperto alla data del 31/12/2017 (€ 39.297.554,84), in quanto la copertura dell'extradeficit, come noto, comporta il finanziamento obbligatorio di una rata annua trentennale di € 1.476.295,74 a carico della spesa corrente.

Si auspica che, almeno nel breve periodo, il legislatore possa introdurre degli elementi di premialità per quegli enti che, pur disponendo di spazi normativi, evitino di assumere nuovo debito, a garanzia degli equilibri di cui all'articolo 162, comma 6, del TUEL.

**CRITERI DI VALUTAZIONE**

La presente nota integrativa illustra i criteri adottati per la determinazione degli stanziamenti di entrata e di spesa di ciascun esercizio finanziario considerato nel bilancio.

Le previsioni di bilancio sono state effettuate nel rispetto della normativa vigente, in particolare il D.lgs. n. 118/2011 e, specificatamente, il Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (di cui all'allegato 4/2 al medesimo Decreto), in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate devono essere registrate nelle scritture contabili nel momento in cui le stesse sorgono e devono essere imputate all'esercizio nel quale diventano effettivamente esigibili.

Per le previsioni di entrata e di spesa è stato adottato, in generale, un criterio storico di allocazione delle risorse, avendo come base di riferimento le previsioni definitive dell'esercizio 2018.

Per le previsioni di entrata si è altresì tenuto conto della sostanziale invarianza delle aliquote e delle tariffe dei tributi comunali e dei servizi a domanda individuale rispetto a quelle vigenti nel 2018. Seppur non sia stato prorogato all'esercizio 2019 il "blocco" all'aumento delle aliquote e delle tariffe dei tributi (ad esclusione della TARI) vigente fino al 2018, l'Amministrazione comunale ha deciso – anche ove consentito dalla norma – di non modificare le aliquote e tariffe già in vigore.

Novità importante per quanto riguarda la programmazione delle spese per il triennio 2019/2021 è il venir meno, per effetto del disposto di cui all'art. 1, commi 819 e ss., della legge di bilancio 2019 (legge 28 dicembre 2018, n. 145), a decorrere dall'esercizio 2019, delle regole del pareggio di bilancio previste dalla legge di bilancio 2017 (art. 1, commi 463 e seguenti), in vigore fino al 2018. In base alla nuova disciplina, gli enti locali si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo, desumibile dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione previsto dall'allegato 10 del D.lgs. n. 118/2011, senza ulteriori vincoli.

Ulteriore novità introdotta dalla legge di bilancio 2019 (art. 1, commi 897-898), di cui si è dovuto tener conto in sede di inserimento delle previsioni di spesa, riguarda la limitazione della possibilità di applicazione al bilancio di previsione della quota vincolata, accantonata e destinata del risultato di amministrazione per quei enti che, come il Comune di Ancona, si trovano in situazione di disavanzo di amministrazione (quota disponibile negativa del risultato di amministrazione), anche se derivante dal riaccertamento straordinario dei residui all'1/01/2015 e oggetto di ripiano pluriennale come consentito dal D.M. 2 aprile 2015.

In base al nuovo vincolo, il Comune di Ancona può applicare annualmente al bilancio di previsione un importo delle quote di avanzo confluite nel risultato di amministrazione non superiore a quello della quota di disavanzo da recuperare annualmente in base al predetto ripiano pluriennale, corrispondente a € 1.476.295,74, in quanto si trova nella seguente situazione:

NOTA INTEGRATIVA BILANCIO DI PREVISIONE 2019/2021

A) Risultato di amministrazione presunto al 31/12/2017	(+)	42.287.437,98
Fondo crediti dubbia esigibilità	(-)	49.169.159,93
quota disavanzo	(+)	1.476.295,74
<b>Quota applicabile</b>	=	- <b>5.405.426,21</b>

Essendo il valore negativo (- 5.405.426,21), la quota applicabile è pari alla quota di disavanzo, quindi pari a euro 1.476.295,74.

## ANALISI DELLE ENTRATE CORRENTI

Per le entrate, una particolare attenzione è dedicata alle previsioni riguardanti le principali imposte e tasse, agli effetti connessi alle disposizioni normative vigenti, con separata indicazione di quelle oggetto di prima applicazione e di quelle recanti esenzioni o riduzioni, con l'indicazione della natura delle agevolazioni, dei soggetti e delle categorie dei beneficiari e degli obiettivi perseguiti.

Le entrate e le spese sono distinte in ricorrenti e non ricorrenti, a seconda se l'acquisizione dell'entrata o l'effettuazione della spesa sia prevista a regime ovvero limitata ad uno o più esercizi.

## ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA

Le previsioni relative alle entrate tributarie sono state effettuate tenendo conto di quanto stabilito dal Principio contabile allegato n. 4/2 al D. Lgs. n. 118/2011, in base al quale:

- le entrate tributarie gestite attraverso ruoli ordinari e le liste di carico sono accertate e imputate contabilmente all'esercizio in cui sono emessi il ruolo, l'avviso di liquidazione e di accertamento e le liste di carico, a condizione che la scadenza per la riscossione del tributo sia prevista entro i termini dell'approvazione del rendiconto nei casi in cui la legge consente espressamente l'emissione di ruoli con scadenza nell'esercizio successivo (punto 3.7.1);
- le entrate tributarie riscosse per autoliquidazione dei contribuenti sono accertate sulla base delle riscossioni effettuate entro la chiusura del rendiconto e, comunque, entro la scadenza prevista per l'approvazione del rendiconto (punto 3.7.5);
- sono accertate per cassa anche le entrate derivanti dalla lotta all'evasione delle entrate tributarie riscosse per cassa, salvo i casi in cui la lotta all'evasione è attuata attraverso l'emissione di avvisi di liquidazione e di accertamento, di ruoli e liste di carico, accertate sulla base di documenti formali emessi dall'ente e imputati all'esercizio in cui l'obbligazione scade (punto 3.7.6).

## Evoluzione delle entrate tributarie

	Anno 2017 Rendiconto	Anno 2018 Previsioni definitive	Anno 2019 Previsioni	Anno 2020 Previsioni	Anno 2021 Previsioni
Imposte tasse e proventi assimilati (Tip. 101)	59.117.307,66	61.899.112,12	62.692.331,88	62.615.000,00	62.615.000,00
Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali (Tip. 301)	15.804.858,39	16.715.261,80	16.715.197,96	16.700.000,00	16.700.000,00
<b>TOTALE</b>	<b>74.922.166,05</b>	<b>78.614.373,92</b>	<b>79.407.529,84</b>	<b>79.315.000,00</b>	<b>79.315.000,00</b>

**Imposta unica comunale.** La disciplina sulla tassazione degli immobili è stata rivista interamente dalla Legge di Stabilità 2014 che ha istituito l'imposta unica comunale (IUC). Tale imposta comprende:

- l'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore dell'immobile, con esclusione dei fabbricati adibiti ad abitazione principale;
- una componente riferita ai servizi, articolata in:

- i) un tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, con esclusione dei fabbricati adibiti ad abitazione principale;
- ii) una tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

Il vigente Regolamento per l'applicazione dell'Imposta unica comunale è stato approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 44 del 19/05/2014 e successivamente modificato ed integrato.

**IMU.** L'IMU si applica sul possesso di immobili, fatta eccezione per:

- gli immobili non di lusso (ossia iscritti in catasto in categorie diverse da A/1, A/8, A/9) adibiti ad abitazione principale e le relative pertinenze;
- le unità immobiliari delle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dai soci assegnatari;
- gli alloggi sociali, ossia agli alloggi realizzati o recuperati da operatori pubblici o privati destinati prevalentemente alla locazione per individui e nuclei familiari svantaggiati;
- la casa coniugale assegnata all'ex coniuge;
- l'unico immobile, posseduto e non locato, dal personale delle Forze armate e altre categorie di soggetti, pur in mancanza dei requisiti richiesti dalla legge per l'abitazione principale;
- i terreni agricoli, nonché quelli non coltivati, ubicati nei comuni classificati dall'Istat come totalmente montani;
- gli stessi terreni di cui sopra, ovunque ubicati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola;
- i terreni ubicati nei comuni delle isole minori ed i terreni a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile e non ricadenti in zone montane.

Per gli immobili iscritti nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9 e utilizzati come abitazione principale, è prevista l'applicazione dell'aliquota ridotta pari al 4 per mille – con facoltà per i Comuni di variarla in aumento o in diminuzione di 2 punti per mille – e la detrazione annua pari a 200 euro. Tale detrazione per l'abitazione principale si applica anche agli alloggi assegnati dagli IACP e dagli altri enti di edilizia residenziale pubblica aventi le stesse finalità degli IACP (ad esempio ATER e ALER). La stessa detrazione è prevista per i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola e ubicati in comuni che in precedenza erano esenti dalla previgente imposta comunale sugli immobili (ICI) e che secondo la classificazione Istat non risultano essere né montani né parzialmente montani.

Ai Comuni è riconosciuta la facoltà di assimilare ad abitazione principale: i) gli immobili, non locati, posseduti a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili ricoverati in istituti di ricovero permanente; ii) gli immobili, non locati, posseduti a titolo di proprietà o di usufrutto, da cittadini italiani residenti all'estero. In base all'art. 15 del Regolamento della IUC, questo Comune considera

direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

A decorrere dal 2016 sono esclusi dal calcolo della rendita, ai fini dell'applicazione dell'IMU, i macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti (c.d. "imbullonati"); inoltre è applicata la riduzione del 50% della base imponibile per le unità immobiliari, ad esclusione degli immobili di lusso (classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9), concesse in comodato a parenti in linea retta entro il primo grado (genitore/figlio) che le utilizzano come propria residenza.

Da ultimo, la legge di bilancio 2019 (art. 1, comma 1092, legge 28 dicembre 2018, n. 145) ha previsto l'estensione agli eredi del comodatario della riduzione del 50 per cento della base imponibile per le unità immobiliare concesse in comodato gratuito a parenti in linea retta.

Le aliquote e detrazioni applicate per l'anno 2019, confermate rispetto a quelle applicate per il 2018, sono riportate di seguito.

#### Aliquote e detrazioni IMU

Tipologia	Aliquota per mille
a) Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie catastali A/1, A/8 e A/9)	3,5
b) Unità immobiliari ad uso abitativo di proprietà dell'istituto Autonomo delle Case Popolari (I.A.C.P.)	4,6
c) Immobili locati con contratto di locazione regolarmente registrato ai sensi della Legge n. 431/98, redatto in conformità ai contratti tipo promossi dal Comune di Ancona, come specificato: - contratti di locazione ad uso abitativo (ai sensi dell'art. 2, comma 3, della Legge n. 431/98); - contratti di locazione di natura transitoria per le esigenze abitative degli studenti universitari (ai sensi dell'art. 5, comma 2, della Legge n. 431/98); - contratti di locazione ad uso abitativo di natura transitoria (ai sensi dell'art. 5, comma 1, della Legge n. 431/98)	6,9
d) Fabbricati classificati nelle categorie catastali C1 e C3 posseduti ed utilizzati dallo stesso soggetto	7,6
e) Fabbricati classificati nelle categorie catastali D7 e D8 posseduti ed utilizzati dallo stesso soggetto	8,2
e) Terreni agricoli	6,6
f) Tutti gli altri immobili	10,6

**Previsione gettito IMU-ICI**

Descrizione	Anno 2017 Rendiconto	Anno 2018 Previsioni definitive	Anno 2019 Previsioni	Anno 2020 Previsioni	Anno 2021 Previsioni
Totale gettito lordo	26.943.300,22	28.071.845,24	28.071.845,24	28.071.845,24	28.071.845,24
(a detrarre) Quota alimentazione FSC	5.071.845,24	5.071.845,24	5.071.845,24	5.071.845,24	5.071.845,24
<b>Totale gettito netto</b>	<b>21.871.454,98</b>	<b>23.000.000,00</b>	<b>23.000.000,00</b>	<b>23.000.000,00</b>	<b>23.000.000,00</b>
Recupero gettito IMU anni precedenti	2.820.791,61	2.520.000,00	3.385.000,00	3.385.000,00	3.385.000,00
Recupero gettito ICI anni precedenti	553.063,83	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00
<b>TOTALE GETTITO IMU-ICI</b>	<b>25.245.310,42</b>	<b>26.320.000,00</b>	<b>27.185.000,00</b>	<b>27.185.000,00</b>	<b>27.185.000,00</b>

Per il triennio 2019/2021 è previsto un incremento dell'attività da parte di Ancona Entrate S.r.l. per l'accertamento dell'IMU non pagata, tenuto conto che, con delibera di Giunta comunale n. 297 del 30/05/2018, è stato approvato il progetto per lo svolgimento dell'attività di riscossione coattiva da parte della società, dopo che in precedenza tale forma di riscossione era affidata ad Equitalia S.p.A. ed il Comune di Ancona, a seguito della soppressione di quest'ultima e il trasferimento delle relative funzioni al nuovo soggetto Agenzia delle entrate – Riscossione, ha deciso di avvalersi della propria partecipata Ancona Entrata S.r.l. anche per la riscossione coattiva delle entrate comunali.

Va inoltre tenuto conto che la società proseguirà l'attività, già avviata nel 2018, per l'insinuazione nel passivo nelle procedure concorsuali, nelle quali il credito IMU ha natura concorsuale ed è assistito da privilegio generale mobiliare di ventesimo grado, al pari degli altri tributi locali, come previsto dagli artt. 2752 e 2778 c.c. (a norma dell'art. 2746 c.c., il privilegio generale si esercita su tutti i beni mobili del debitore).

**TARI.** Il gettito TARI deve assicurare la copertura integrale dei costi d'investimento e di esercizio del servizio di igiene urbana, ad esclusione del trattamento dei rifiuti speciali non assimilati o non assimilabili. La TARI è determinata per tutte le superfici, comprese le aree scoperte, in quanto suscettibili di produrre rifiuti. Il criterio della superficie calpestabile si applica, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, solo fino al momento in cui potrà essere applicato il criterio della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal D.P.R. 23 marzo 1998, n. 138; pertanto, quest'ultimo criterio non può essere considerato alternativo, ma solo aggiuntivo ai fini dell'accertamento delle superfici, ove il comune abbia a disposizione tali dati. Per le unità immobiliari diverse da quelle a destinazione ordinaria iscritte scrivibili nel catasto edilizio urbano, si applica, invece, il criterio della superficie calpestabile.

Il tributo è dovuto per intero nelle zone in cui è effettuata la raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati; si considerano comunque ubicati in zone servite tutti gli insediamenti la cui distanza tra di essi ed il più vicino punto di raccolta non è superiore a 500 metri lineari. Per le utenze ubicate fuori dalla zona

servita, purché di fatto non servite dalla raccolta, il tributo da applicare è ridotto, previa apposita richiesta del soggetto passivo, in misura del: sessanta per cento se la distanza dell'utenza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita è superiore o pari a 500 metri lineari ma inferiore a 2.000 metri lineari; settanta per cento se la distanza dell'utenza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita è superiore o pari a 2.000 metri lineari.

Ai Comuni è consentito introdurre riduzioni o esenzioni nei casi di unico occupante, locali tenuti a disposizione per utilizzo stagionale, soggetti residenti all'estero, fabbricati rurali a uso abitativo. Il Comune può inoltre deliberare, con proprio regolamento, ulteriori riduzioni e esenzioni e la relativa perdita di gettito può essere coperta attraverso autorizzazioni di spesa. In questo caso la copertura non può essere assicurata con il gettito della TARI, ma deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune stesso, senza limiti percentuali. Oltre alle esclusioni e riduzioni previste ai sensi di legge, il Regolamento comunale per l'applicazione della IUC riconosce, relativamente alle utenze domestiche, su richiesta del contribuente, una riduzione percentuale in base all'ISEE, a condizione che il soggetto passivo sia residente nel Comune di Ancona; le riduzioni sono così stabilite:

- riduzione del 70% con ISEE da 0 a 5.000;
- riduzione del 50% con ISEE da 5.001 a 10.000;
- riduzione del 25% con ISEE da 10.001 a 20.000;
- riduzione del 10% con ISEE da 20.001 a 25.000.

L'onere previsto relativamente a tali riduzioni, inserito tra le previsioni di spesa del bilancio, è pari a € 290.000,00 ed è stimato sulla base dell'andamento storico.

Con riferimento alla determinazione delle tariffe della TARI, dal 2018 sussiste l'obbligo di avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard per la determinazione dei costi del servizio, fermo restando l'obbligo di legge di garantire l'integrale copertura dei costi del servizio. Il costo di gestione del servizio igiene per il Comune di Ancona è quantificato in complessivi € 20.076.831,88 – come risultante dal Piano economico finanziario della gestione dei rifiuti per l'anno 2019 – mentre il fabbisogno standard ammonta a € 14.798.617,00. Relativamente al confronto tra il costo del servizio ed il fabbisogno standard ne viene dato atto nella relazione al Piano economico finanziario 2019, a cui si rimanda.

**Copertura del costo di servizio gestione rifiuti – PEF TARI anno 2019**

Descrizione	Importo
Costi operativi di gestione del ciclo dei rifiuti (CGIND + CGD)*	11.356.610,66
Costi comuni (CARC + CGG + CCD)*	6.933.808,78
Costi d'uso del capitale (accantonamenti, ammortamenti, remunerazione capitale investito)**	1.786.412,44
<b>Totale costo servizio gestione rifiuti (PEF)</b>	<b>20.076.831,88</b>
Gettito ordinario TARI	20.076.831,88
% di copertura	100 %

\* Costi riferiti all'esercizio n -1 (2018).

\*\* Costi riferiti all'esercizio n (2019).

**Previsione gettito TARI**

Descrizione	Anno 2017 Rendiconto	Anno 2018 Previsioni definitive	Anno 2019 Previsioni	Anno 2020 Previsioni	Anno 2021 Previsioni
Gettito ordinario TARI	19.898.309,98	20.239.612,12	20.076.831,88	20.000.000,00	20.000.000,00
TARI Istituti scolastici (contributo MIUR)	72.571,81	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
Recupero gettito anni precedenti (TARSU-TARES-TARI)	300.234,56	865.000,00	965.000,00	965.000,00	965.000,00
<b>TOTALE GETTITO TARI</b>	<b>20.271.116,35</b>	<b>21.179.612,12</b>	<b>21.116.831,88</b>	<b>21.040.000,00</b>	<b>21.040.000,00</b>

**TASI.** Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ad esclusione degli immobili adibiti ad abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'IMU, a eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli.

La base imponibile coincide con quella determinata ai fini IMU e l'aliquota è fissata in misura pari all'1 per mille, ferma restando la facoltà per i Comuni di ridurla fino ad azzerarla. L'aliquota massima TASI non può eccedere la misura del 2,5 per mille. Come per la TARI, i Comuni possono inoltre introdurre riduzioni o esenzioni nei casi di unico occupante, abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale, locali, diversi dalle abitazioni, a uso stagionale, soggetti residenti all'estero, fabbricati rurali a uso abitativo. La legge di bilancio 2019 (art. 1, comma 1133, lett. b), legge n. 145/2018) consente, anche per il 2019, di mantenere la medesima maggiorazione, fino a un massimo dello 0,8 per mille, già applicata per gli anni 2016-2018, fermo restando il rispetto del limite complessivo delle aliquote di IMU e TASI rappresentato dall'aliquota massima consentita dalla legge in materia di IMU al 31 dicembre 2013 in relazione alle diverse tipologie di immobile. Il Comune di Ancona non prevede l'applicazione della predetta maggiorazione, considerato che la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU applicate sull'abitazione principale (rispettivamente 3,5 e 2,5 per mille) raggiunge l'aliquota massima fissata per l'IMU per tale tipologia di immobili (6 per mille).

Nel caso in cui il soggetto detentore sia diverso dal titolare del diritto reale, la TASI è ripartita fra i due soggetti nella misura stabilita dal Comune che deve essere compresa, per l'occupante, tra il 10 e il 30 per cento del totale e per la parte residua a carico del titolare del diritto reale. Sono esenti dal tributo gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali. Sono inoltre esentati dal versamento della TASI gli immobili che godono già delle esenzioni IMU, ossia:

- i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
- i fabbricati destinati a usi culturali;
- i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto e le loro pertinenze;
- i fabbricati di proprietà della Santa Sede;
- i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali.

Dal 2016, sono esentati dall'imposizione della TASI anche gli immobili adibiti ad abitazione principale (esclusi gli immobili di categoria A1, A8 e A9).

Le aliquote e detrazioni applicate per il 2019, confermate rispetto a quelle vigenti per il 2018, sono le seguenti:

Fattispecie	Aliquota per mille
Abitazione principale e relative pertinenze (solo cat. A/1, A/8 e A/9)	2,5
Altri immobili	-

#### Previsione gettito TASI

Descrizione	Anno 2017 Rendiconto	Anno 2018 Previsioni definitive	Anno 2019 Previsioni	Anno 2020 Previsioni	Anno 2021 Previsioni
Abitazione principale	83.993,07	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
Altri immobili	-	-	-	-	-
<b>Totale gettito</b>	<b>83.993,07</b>	<b>90.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>90.000,00</b>

**Tassa sull'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP).** La TOSAP è stata applicata fino al 31/12/2016. A decorrere dal 1° gennaio 2017, è stata infatti introdotto il Canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP), in sostituzione della TOSAP, come previsto dall'art. 63 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446. Prosegue tuttavia l'attività di recupero dell'evasione di tale tributo, relativamente alle annualità fino al 2016. Il gettito del recupero presenta il seguente andamento:

Tributo	Anno 2017 Rendiconto	Anno 2018 Previsioni definitive	Anno 2019 Previsioni	Anno 2020 Previsioni	Anno 2021 Previsioni
TOSAP recupero gettito anni precedenti	466.580,66	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
<b>Totale gettito</b>	<b>466.580,66</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>

**Addizionale comunale IRPEF.** L'addizionale comunale IRPEF è prevista dal D.Lgs. n. 360/1998, in base al quale i comuni possono variare l'aliquota fino ad un massimo dello 0,8 per cento, anche differenziata in funzione dei medesimi scaglioni di reddito IRPEF, nonché introdurre soglie di esenzione per particolari categorie di contribuenti.

Il vigente Regolamento per l'applicazione dell'Addizionale comunale IRPEF è stato approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 14/02/2007.

Anche per l'anno 2019 viene applicata l'aliquota unica dello 0,8 per cento, fissata per l'anno 2008 con delibera del Consiglio comunale n. 176 del 21/12/2007 e confermata negli anni successivi.

#### Previsione gettito Addizionale IRPEF

Ai fini della previsione del gettito dell'addizionale IRPEF si è tenuto conto di quanto previsto al punto 3.7.5 del Principio contabile allegato n. 4/2 al D. Lgs. n. 118/2011, in base al quale gli enti locali possono accertare l'addizionale IRPEF per un importo pari a quello accertato nell'esercizio finanziario del secondo anno precedente quello di riferimento e comunque non superiore alla somma degli incassi dell'anno precedente in c/residui e del secondo anno precedente in c/competenza, riferiti all'anno di imposta.

Descrizione	Anno 2017 Rendiconto	Anno 2018 Previsioni definitive	Anno 2019 Previsioni	Anno 2020 Previsioni	Anno 2021 Previsioni
Totale gettito	10.974.938,00	11.900.000,00	11.900.000,00	11.900.000,00	11.900.000,00
Gettito stimato tramite il Portale del federalismo fiscale		Min	10.974.938,00		
		Max	13.413.812,00		

**Gli altri tributi.** Relativamente alle altre entrate tributarie, le previsioni sono le seguenti:

Tributo	Anno 2017 Rendiconto	Anno 2018 Previsioni definitive	Anno 2019 Previsioni	Anno 2020 Previsioni	Anno 2021 Previsioni
Imposta sulla pubblicità	1.203.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00
Diritti sulle pubbliche affissioni	299.766,40	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
Imposta di soggiorno	523.212,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00
Altro	58,40	500,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale gettito ordinario</b>	<b>2.026.036,80</b>	<b>2.250.500,00</b>	<b>2.250.500,00</b>	<b>2.250.500,00</b>	<b>2.250.500,00</b>
Recupero gettito anni precedenti	40.332,36	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
<b>Totale gettito</b>	<b>2.066.369,16</b>	<b>2.300.500,00</b>	<b>2.300.000,00</b>	<b>2.300.000,00</b>	<b>2.300.000,00</b>

**Il Fondo di solidarietà comunale.** Il Fondo di solidarietà comunale è stato istituito dalla Legge di stabilità per il 2013 (legge n. 228/2012), in sostituzione del Fondo sperimentale di riequilibrio. E' alimentato da una quota parte degli incassi IMU dei Comuni, direttamente trattenuti dall'Agenzia delle Entrate in sede di riversamento ai medesimi degli incassi, per poi essere ripartiti secondo criteri perequativi. Nel corso degli anni, la dotazione del fondo ed i criteri di riparto hanno subito variazioni connesse alle disposizioni di legge che impongono tagli ai Comuni.

Come previsto dalla Legge di bilancio 2017 (art. 1, comma 449, lettere da a) a d), della legge n. 232/2016), a decorrere dall'anno 2017 la dotazione del Fondo di solidarietà comunale, al netto dell'eventuale quota dell'IMU di spettanza dei comuni connessa alla regolazione dei rapporti finanziari, è pari ad € 6.197.184.364,87, di cui €2.768.800.000,00 assicurata attraverso la quota di IMU dei comuni. Il fondo è così ripartito:

a) per € 3.767.450.000,00 a compensazioni dei minori introiti IMU e TASI a seguito delle riduzioni ed esenzioni introdotte dalla Legge di stabilità 2016 (in primo luogo l'esclusione dell'abitazione principale);

b) per l'importo massimo di 80 milioni di euro a favore dei comuni per i quali il riparto dell'importo di cui alla lettera a) non assicura il ristoro di un importo equivalente al gettito della TASI sull'abitazione principale stimato ad aliquota di base;

c) per € 1.885.643.345,70 (eventualmente incrementati della quota di cui alla lettera b) non distribuita e della quota dell'imposta municipale propria di spettanza dei comuni connessa alla regolazione dei rapporti finanziari) a favore dei comuni delle Regioni a statuto ordinario, così ripartiti:

- il 40 per cento per l'anno 2017, il 45 per cento per l'anno 2018, il 60 per cento per l'anno 2019, l'85 per cento per l'anno 2020 e il 100 per cento a decorrere dall'anno 2021, da distribuire sulla base della differenza tra le capacità fiscali e i fabbisogni standard;

- la restante quota, da distribuire assicurando a ciascun comune un importo pari all'ammontare algebrico della medesima componente del fondo di solidarietà comunale dell'anno precedente, eventualmente rettificata, variato in misura corrispondente alla variazione della quota di fondo non ripartita secondo i criteri di cui sopra;

d) per € 464.091.019,18, eventualmente incrementati della quota di cui alla lettera b) non distribuita e della quota dell'imposta municipale propria di spettanza dei comuni dovuta alla regolazione dei rapporti finanziari, ai comuni delle Regioni Siciliana e Sardegna.

Nel caso in cui l'applicazione dei criteri di riparto di cui alla lettera c) determini una variazione delle risorse di riferimento, tra un anno e l'altro, superiore al 4 per cento o inferiore al meno 4 per cento rispetto all'ammontare delle risorse di riferimento storiche (gettiti IMU e TASI, entrambi valutati ad aliquota di base e dotazione netta del fondo di solidarietà comunale), viene applicato un correttivo finalizzato a limitare le predette variazioni.

In deroga a quanto sopra, la legge di bilancio 2019 (art. 1, comma 921, legge n. 145/2018) ha stabilito che il Fondo di solidarietà comunale per l'anno 2019 è confermato sulla base degli importi spettanti per l'anno 2018, che per il Comune di Ancona ammonta a € 16.715.197,96.

Resta immutata a € 5.071.845,24 anche la quota di alimentazione del Fondo di solidarietà comunale posta a carico di questo Comune e trattenuta dal gettito dell'IMU – in due rate di pari importo, a giugno e dicembre – del corrispondente esercizio finanziario.

### Composizione Fondo di solidarietà comunale 2019

<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>
Quota Fondo di solidarietà risultante da perequazione risorse	3.978.960,04
Ristoro abolizione TASI abitazione principale	12.209.412,37
Ristoro agevolazioni IMU - TASI (locazioni, canone concordato e comodati)	497.911,93
Ristoro agevolazione IMU terreni	55.775,00
Accantonamento risorse per rettifiche	- 26.861,38
<b>FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE 2019 FINALE</b>	<b>16.715.197,96</b>

Relativamente agli esercizi 2020 e 2021, la previsione è pari all'importo attribuito per l'anno 2019. Tenuto tuttavia conto che la quota di fondo di solidarietà attribuita in base alle risultanze dei fabbisogni standard dovrebbe passare al 60 per cento nel 2020 ed all'85 per cento nel 2021, l'importo del fondo che verrà attribuito al Comune potrà essere diverso rispetto all'importo del 2019. Ad oggi non ci sono elementi per conoscere l'esatta entità del fondo per il 2020 e 2021, tuttavia, tenuto conto che l'incremento dal 40 al 45 per cento (dal 2017 al 2018) della predetta quota ha prodotto maggiori risorse per il Comune, è ragionevole prevedere che per gli anni seguenti il fondo di solidarietà non sarà inferiore a quello del 2019.

**TRASFERIMENTI CORRENTI**

Relativamente alle entrate da trasferimenti, per il disposto congiunto del punto 3.6 e del punto 5.2, lett. c), del Principio contabile allegato 4/2 al D.lgs. n. 118/2011, la scadenza del credito – ovvero l'esercizio finanziario su cui viene imputata l'entrata – coincide con l'esercizio finanziario in cui viene adottato il provvedimento amministrativo di attribuzione del contributo da parte del soggetto erogante relativamente ai trasferimenti e contributi da altre amministrazioni pubbliche. Nel caso in cui l'atto preveda espressamente le modalità temporali e le scadenze in cui il trasferimento è erogato, l'entrata è imputata negli esercizi in cui l'obbligazione viene a scadenza. Ai fini della corretta contabilizzazione dell'entrata, ogni amministrazione pubblica che impegna spese a favore di altre amministrazioni ne deve dare comunicazione ai destinatari. Per quanto riguarda le erogazioni effettuate dal Ministero dell'interno, il rispetto di tale principio viene assicurato attraverso la divulgazione degli importi delle "spettanze" sul sito internet del Ministero.

Con riferimento ai trasferimenti ed ai contributi da amministrazioni pubbliche che non adottano il medesimo principio della competenza finanziaria, l'esigibilità dell'entrata è determinata in considerazione dell'esigibilità della stessa, a prescindere dall'esercizio di imputazione dell'impegno da parte dell'amministrazione erogante.

Per quanto riguarda, in particolare, i contributi a rendicontazione, costituiti dai trasferimenti erogati sulla base della rendicontazione delle spese sostenute (e in presenza di una precedente formale deliberazione/determinazione dell'ente erogante), l'accertamento avviene:

- per i trasferimenti erogati da un'amministrazione che adotta il principio della competenza finanziaria potenziata, con imputazione ai medesimi esercizi in cui l'amministrazione erogante ha registrato i corrispondenti impegni, che deve corrispondere con gli esercizi in cui è prevista la realizzazione delle spese da parte dell'ente beneficiario sulla base del relativo cronoprogramma;
- per i trasferimenti erogati da soggetti che non adottano il medesimo principio della competenza finanziaria potenziata, l'accertamento dell'entrata avviene a seguito della formale deliberazione del contributo da parte dell'ente erogante, con imputazione agli esercizi in cui l'ente beneficiario stesso prevede di impegnare la spesa cui il trasferimento è destinato (sulla base del crono programma).

Per i contributi in conto interessi e i contributi correnti di carattere pluriennale ricorrente, l'imputazione avviene negli esercizi finanziari in cui vengono a scadenza le singole obbligazioni, individuate sulla base del piano di ammortamento del prestito.

Relativamente alle entrate dall'Unione Europea, la previsione è riferita all'esercizio nel quale, distintamente per la quota finanziata direttamente dalla U.E. e per la quota di cofinanziamento nazionale (statale, attraverso i fondi di rotazione, regionale o di altre amministrazioni pubbliche), viene approvato da parte della Commissione europea il piano economico-finanziario e, per l'eventuale erogazione di acconti, all'esercizio in cui è incassato l'acconto.

**Evoluzione delle entrate da trasferimenti correnti**

	Anno 2017 Rendiconto	Anno 2018 Previsioni definitive	Anno 2019 Previsioni	Anno 2020 Previsioni	Anno 2021 Previsioni
Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche (Tip. 101):					
- da Amministrazioni centrali	6.519.070,74	7.802.065,67	6.714.772,00	6.061.772,00	6.061.772,00
- da Amministrazioni locali	11.938.114,10	13.907.709,38	13.991.989,60	13.991.204,60	13.218.564,60
- da Enti di Previdenza	185.426,89	372.240,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
<b>Totale trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche</b>	<b>18.642.611,73</b>	<b>22.082.015,05</b>	<b>20.956.761,60</b>	<b>20.302.976,60</b>	<b>19.530.336,60</b>
Trasferimenti correnti da imprese (Tip. 103):					
- sponsorizzazioni da imprese	-	-	490.000,00	490.000,00	490.000,00
<b>Totale Trasferimenti correnti da imprese</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>490.000,00</b>	<b>490.000,00</b>	<b>490.000,00</b>
Trasferimenti correnti da istituzioni sociali private (Tip. 104):					
- trasferimenti correnti da istituzioni sociali private	-	-	500.000,00	500.000,00	500.000,00
<b>Totale Trasferimenti correnti da istituzioni sociali private</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>
Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e Resto del Mondo (Tip. 105):					
- da Unione Europea	31.292,00	628.650,00	594.680,00	-	-
<b>Totale Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e Resto del Mondo</b>	<b>31.292,00</b>	<b>628.650,00</b>	<b>594.680,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTALE TRASFERIMENTI CORRENTI</b>	<b>18.673.903,73</b>	<b>22.710.665,05</b>	<b>22.541.441,60</b>	<b>21.292.976,60</b>	<b>20.520.336,60</b>

Tra i trasferimenti da Amministrazioni centrali (contabilizzati all'interno della Tipologia 101 "Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche"), è compreso il c.d. "Fondo IMU-TASI", riconosciuto a quei Comuni che, a seguito dell'introduzione della TASI e della fissazione del "tetto" alla somma delle aliquote dell'IMU e della TASI, hanno subito una diminuzione delle risorse disponibili. La legge di bilancio 2019 (legge n. 145/2018) ha fissato tale fondo, per gli anni dal 2019 al 2033, nella misura complessiva di 190 milioni, da ripartire tra i Comuni interessati nella stessa misura percentuale degli anni precedenti. Per il Comune di Ancona tale fondo passa da € 2.265.455,24 del 2018 a € 1.434.788,32 del triennio 2019/2021. A differenza degli anni precedenti tali risorse non possono essere utilizzate per finanziarie spese correnti indistinte, ma devono obbligatoriamente essere destinate al finanziamento di piani di sicurezza a valenza pluriennale finalizzati alla manutenzione di strade, scuole ed altre strutture di proprietà comunale.

Altre entrate rilevanti comprese tra i trasferimenti da Amministratori centrali sono costituite:

- dai fondi assegnati dal Ministero per i beni culturali per il funzionamento del Museo Omero, risorse che il Comune trasferisce poi a quest'ultimo, il cui ammontare previsto è pari, per ciascuna annualità 2019/2021, a € 1.050.000,00;

- dai fondi assegnati dal Ministero dell'Interno nell'ambito del sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR), il cui ammontare previsto è pari a € 2.116.000,00 per il 2019 e € 2.120.000,00 per ciascuno degli anni 2020 e 2021.

I trasferimenti da Amministrazioni locali sono costituiti, quasi interamente, da trasferimenti regionali.

Tra questi si segnalano:

- i contributi della Regione Marche per interventi nel sociale, con una previsione complessiva di € 5.246.658,00 nel 2019, € 4.950.873,00 nel 2020 e €4.478.233,00 nel 2021;

- i fondi trasferiti dalla Regione per il trasporto pubblico locale, con una previsione di € 7.500.000,00 per ciascuno degli esercizi 2019/2021.

## ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE

La previsione per le entrate extra-tributarie tiene conto delle disposizioni del Principio contabile allegato 4/2 al D. Lgs. n. 118/2011 in merito all'accertamento delle entrate.

Per le entrate derivanti dalla gestione dei servizi pubblici, la previsione si riferisce al servizio reso all'utenza nell'esercizio di riferimento.

Per le entrate derivanti dalla gestione dei beni immobili, quali locazioni e concessioni, la previsione si riferisce ai canoni esigibili nell'esercizio.

### Evoluzione delle entrate extra-tributarie

	Anno 2017 Rendiconto	Anno 2018 Previsioni definitive	Anno 2019 Previsioni	Anno 2020 Previsioni	Anno 2021 Previsioni
Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni (Tip. 100)	16.186.085,06	17.775.776,98	16.047.686,21	16.101.186,21	16.112.186,21
Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti (Tip. 200)	5.740.651,68	6.374.300,00	6.846.300,00	6.846.300,00	6.841.300,00
Interessi attivi (Tip. 300)	15,13	2.000,00	500,00	500,00	500,00
Altre entrate da redditi da capitale (Tip. 400)	300.194,28	400.000,00	0,00	0,00	0,00
Rimborsi e altre entrate correnti (Tip. 500)	3.405.248,79	4.375.044,9	5.299.851,11	5.200.851,11	5.185.851,11
<b>Totale Entrate extra-tributarie</b>	<b>25.632.194,94</b>	<b>28.927.121,94</b>	<b>28.194.337,32</b>	<b>28.148.837,32</b>	<b>28.139.837,32</b>

### Le entrate da vendita di beni e servizi previste per il triennio 2019/2021

Le tariffe per i servizi comunali a domanda individuale per l'anno 2019 sono state stabilite dalla Giunta comunale con deliberazione n. 25 del 17/01/2019 e restano sostanzialmente invariate rispetto a quelle vigenti nell'anno 2018. Conseguentemente, anche le previsioni di entrata relative a tali servizi sono in linea con quelle relative al precedente esercizio.

Di seguito il dettaglio delle previsioni di entrate per gli anni 2019/2021 derivanti dalla erogazione dei predetti servizi.

	Anno 2019 Previsioni	Anno 2020 Previsioni	Anno 2021 Previsioni
Mense scolastiche (compresi esenzioni e contributo MIUR pasti docenti)	3.471.000,00	3.471.000,00	3.471.000,00
Asili nido	1.160.000,00	1.160.000,00	1.160.000,00
Servizi cimiteriali	81.000,00	81.000,00	81.000,00
Mercati	320.130,00	340.130,00	340.130,00
Impianti sportivi	513.000,00	563.000,00	563.000,00
Scuolabus	155.000,00	155.000,00	155.000,00
Prestazioni sociali	176.000,00	161.000,00	161.000,00
Attività culturali e politiche giovanili	55.000,00	55.000,00	55.000,00
Rilascio permessi di sosta	650.000,00	650.000,00	650.000,00
Diritti di segreteria	347.000,00	345.500,00	346.500,00
<b>Totale Entrate da vendita di beni e servizi</b>	<b>6.928.130,00</b>	<b>6.981.630,00</b>	<b>6.982.630,00</b>

Relativamente ai servizi a domanda individuale, l'art. 243, comma 2, del TUEL, impone agli enti locali strutturalmente deficitari – considerando tali, ai sensi dell'art. 242, comma 1, del TUEL, gli enti che presentano gravi ed incontrovertibili condizioni di squilibrio, rilevabili da un'apposita tabella, da allegare al rendiconto della gestione, contenente parametri obiettivi dei quali almeno la metà presentino valori deficitari – che il costo complessivo della gestione di tali servizi, riferito ai dati della competenza, sia coperto con i relativi proventi tariffari e contributi finalizzati in misura non inferiore al 36 per cento, considerando a tale fine i costi di gestione degli asili nido sono calcolati al 50 per cento del loro ammontare. I costi complessivi di gestione dei servizi a domanda individuale devono comunque comprendere gli oneri diretti e indiretti di personale, le spese per l'acquisto di beni e servizi e le spese per i trasferimenti.

Il Comune di Ancona, non trovandosi in condizioni di deficitarietà strutturale – ai sensi del citato art. 242 del TUEL – non ha l'obbligo di garantire la copertura minima con i proventi tariffari del 36 per cento del costo dei servizi a domanda.

#### **Le entrate derivanti dalla gestione dei beni**

A decorrere dal 1° gennaio 2017, il Comune di Ancona ha introdotto, con delibera consiliare n. 119 del 30/11/2016, il Canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP), in sostituzione della TOSAP. La possibilità di escludere, con proprio regolamento, l'applicazione di quest'ultima (la cui disciplina è prevista al capo II del Decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507) e prevedere che l'occupazione, sia permanente che temporanea, di strade, aree e relativi spazi soprastanti e sottostanti appartenenti al proprio demanio o patrimonio indisponibile, comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati, sia assoggettata al pagamento di un canone da parte del titolare della concessione, determinato nel medesimo atto di concessione in base a tariffa, è prevista dall'art. 63 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446.

Di seguito le previsioni per il triennio 2019/2021 delle entrate derivanti dalla gestione del patrimonio comunale.

	<b>Anno 2019 Previsioni</b>	<b>Anno 2020 Previsioni</b>	<b>Anno 2021 Previsioni</b>
Canoni di locazione	1.328.556,21	1.328.556,21	1.328.556,21
Canoni di concessione	5.871.000,00	5.871.000,00	5.881.000,00
COSAP	1.920.000,00	1.920.000,00	1.920.000,00
<b>Totale Entrate da gestione dei beni</b>	<b>9.119.556,21</b>	<b>9.119.556,21</b>	<b>9.129.556,21</b>

Tra i canoni di concessione previsti sono compresi:

- le concessioni di loculi cimiteriali (€ 1.500.000,00);
- la concessione dei parcheggi alla società M&P S.p.A. (€ 1.000.000,00);
- la concessione delle reti idriche alla società Multiservizi S.p.A. (€ 550.000,00);
- la concessione delle reti di distribuzione gas alla società Edma Reti Gas S.r.l. (€ 2.380.000,00).

**Le entrate derivanti da attività di controllo e repressione irregolarità ed illeciti**

	Anno 2017 Rendiconto	Anno 2018 Previsioni definitive	Anno 2019 Previsioni	Anno 2020 Previsioni	Anno 2021 Previsioni
Sanzioni per violazioni al Codice della Strada	5.656.252,75	6.270.000,00	6.783.000,00	6.783.000,00	6.783.000,00
Sanzioni per violazione regolamenti comunali	24.970,52	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Sanzioni e penali procedure di gara e contratti	59.428,41	76.000,00	35.000,00	35.000,00	30.000,00
Altro	-	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00
<b>Totale Entrate da sanzioni amministrative</b>	<b>5.740.651,68</b>	<b>6.374.300,00</b>	<b>6.846.300,00</b>	<b>6.846.300,00</b>	<b>6.841.300,00</b>

**La destinazione dei proventi da sanzioni per violazioni al Codice della strada**

L'art. 208 del D. Lgs. n. 285/1992 (Codice della Strada), come modificato dalla Legge 29 luglio 2010, n. 120, dispone che i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni previste dal Codice sono devoluti agli enti locali quando le violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed agenti dei medesimi enti. Una quota pari al 50 per cento di tali proventi deve essere destinata:

- a) in misura non inferiore a un quarto della quota, a interventi di sostituzione, ammodernamento, potenziamento, messa a norma e manutenzione della segnaletica delle strade di proprietà dell'ente;
- b) in misura non inferiore a un quarto della quota, al potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, anche attraverso l'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei Corpi e dei servizi di polizia provinciale e di polizia municipale;
- c) ad altre finalità connesse al miglioramento della sicurezza stradale, relative a:

- manutenzione delle strade di proprietà dell'ente;
- installazione, ammodernamento, potenziamento, messa a norma e manutenzione delle barriere;
- sistemazione del manto stradale delle medesime strade;
- redazione dei piani urbani del traffico e dei piani del traffico per la viabilità extraurbana;
- interventi per la sicurezza stradale a tutela degli utenti deboli, quali bambini, anziani, disabili, pedoni e ciclisti;
- svolgimento, da parte degli organi di Polizia locale, nelle scuole di ogni ordine e grado, di corsi didattici finalizzati all'educazione stradale;
- misure di assistenza e di previdenza per il personale di Polizia locale;
- interventi a favore della mobilità ciclistica;
- assunzioni stagionali a progetto, nelle forme di contratti a tempo determinato e a forme flessibili di lavoro, ovvero al finanziamento di progetti di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale, nonché a progetti di potenziamento dei servizi notturni e di prevenzione delle violazioni.

Poiché a fronte delle previsioni di entrata relative ai proventi da sanzioni per violazioni al Codice della strada viene effettuato l'accantonamento, tra le spese, nel Fondo crediti di dubbia esigibilità

(FCDE) – calcolato secondo i Principi contabili (punto 3.3 del Principio contabile allegato n. 4/2 al d.lgs. n. 118/2011) – relativamente alla quota di sanzioni non riscosse, la quota minima obbligatoria dei suddetti proventi da destinare alle finalità di cui citato art. 208 del Codice della strada viene determinata sull'ammontare dei proventi al netto dell'accantonamento a FCDE. Pertanto, le quote minime da destinare per le predette finalità per il triennio 2019/2021 sono così determinate:

Descrizione	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
Totale sanzioni per violazioni al C.d.S.	6.783.000,00	6.783.000,00	6.783.000,00
- Quota accantonata a FCDE	- 1.575.775,40	- 1.668.468,07	- 1.853.853,41
Sanzioni per violazioni al C.d.S. nette	5.207.224,60	5.114.531,93	4.929.146,59
Quota minima (50%)	<b>2.603.612,30</b>	<b>2.557.265,96</b>	<b>2.464.573,29</b>
di cui: Interventi di sostituzione, ammodernamento, potenziamento, messa a norma e manutenzione della segnaletica (min. ¼)	650.903,08	639.316,49	616.143,32
di cui: Potenziamento attività di controllo e accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale (min. ¼)	650.903,08	639.316,49	616.143,32
di cui: Altre finalità connesse al miglioramento della sicurezza stradale	1.301.806,14	1.278.632,98	1.232.286,65

Nel bilancio di previsione 2019/2021, i proventi da sanzioni per violazioni al Codice della strada sono così destinati:

Descrizione	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
<b>Sostituzione, ammodernamento, potenziamento e manutenzione segnaletica stradale:</b>			
- interventi su segnaletica stradale	341.172,77	378.168,75	336.150,00
- manutenzione e riqualificazione impianti segnaletica	387.725,40	325.400,00	319.900,00
<b>Totale</b>	<b>728.898,17</b>	<b>703.568,75</b>	<b>656.050,00</b>
<b>Potenziamento attività controllo e accertamento violazioni:</b>			
- manutenzione e potenziamento sistemi rilevazione violazioni e accertamento sanzioni	496.740,00	496.740,00	496.740,00
- acquisto e manutenzione attrezzature Polizia Municipale	199.875,00	199.875,00	199.875,00
<b>Totale</b>	<b>696.615,00</b>	<b>696.615,00</b>	<b>696.615,00</b>
<b>Altri interventi di miglioramento della sicurezza stradale:</b>			
- manutenzione e riqualificazione impianti pubblica illuminazione	1.040.000,00	1.014.000,00	900.000,00
- vigilanza davanti alle scuole e accompagnamento alunni	60.900,00	60.900,00	60.900,00
- interventi per la sicurezza stradale a tutela di utenti deboli quali bambini, anziani, disabili, pedoni e ciclisti	8.294,60	8.456,25	8.850,00
- assunzione personale stagionale	19.500,00	19.500,00	19.500,00
- previdenza integrativa agenti P.M.	80.000,00	80.000,00	80.000,00
- acquisto e manutenzione dotazioni Polizia Municipale	177.025,00	177.025,00	177.025,00
<b>Totale</b>	<b>1.385.719,60</b>	<b>1.359.881,25</b>	<b>1.246.275,00</b>
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>2.811.232,77</b>	<b>2.760.065,00</b>	<b>2.598.940,00</b>

**ANALISI DELLE ENTRATE IN CONTO CAPITALE****Evoluzione delle entrate in conto capitale**

	<b>Anno 2017 Rendiconto</b>	<b>Anno 2018 Previsioni definitive</b>	<b>Anno 2019 Previsioni</b>	<b>Anno 2020 Previsioni</b>	<b>Anno 2021 Previsioni</b>
Contributi agli investimenti (Tip. 200)	1.157.465,63	8.071.372,30	34.565.172,27	14.650.000,00	3.230.000,00
Altri trasferimenti in conto capitale (Tip. 300)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali (Tip. 400)	2.927.265,02	3.338.064,00	13.800.000,00	11.717.000,00	15.175.000,00
Altre entrate in conto capitale (Tip. 500)	11.255.774,05	5.953.330,15	3.800.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
<b>TOTALE</b>	<b>15.340.504,70</b>	<b>17.362.766,45</b>	<b>52.165.172,27</b>	<b>29.367.000,00</b>	<b>21.405.000,00</b>

**Le entrate da contributi agli investimenti**

Relativamente alle entrate da contributi in conto investimenti, analogamente ai trasferimenti correnti, i Principi contabili (punti 3.6 e 5.2, lett. c), del Principio contabile allegato 4/2 al D.lgs. n. 118/2011), l'imputazione dell'entrata avviene nell'esercizio finanziario in cui viene adottato il provvedimento amministrativo di attribuzione del contributo da parte del soggetto erogante. Nel caso in cui l'atto preveda espressamente le modalità temporali e le scadenze in cui il trasferimento è erogato, l'entrata è imputata con riferimento a queste ultime. Per i trasferimenti ed i contributi da amministrazioni pubbliche che non adottano il medesimo principio della competenza finanziaria, l'esigibilità dell'entrata è determinata in considerazione dell'esigibilità della stessa, a prescindere dall'esercizio di imputazione dell'impegno da parte dell'amministrazione erogante.

Con riferimento ai contributi a rendicontazione (trasferimenti erogati sulla base della rendicontazione delle spese sostenute), in presenza di una precedente formale deliberazione/determinazione dell'ente erogante, l'accertamento dell'entrata avviene, per i trasferimenti erogati da un'amministrazione che adotta il principio della competenza finanziaria potenziata, con imputazione ai medesimi esercizi in cui l'amministrazione erogante ha registrato i corrispondenti impegni, che deve corrispondere con gli esercizi in cui è prevista la realizzazione delle spese da parte dell'ente beneficiario sulla base del relativo cronoprogramma. Per i trasferimenti erogati da soggetti che non adottano il medesimo principio della competenza finanziaria potenziata, l'accertamento dell'entrata avviene a seguito della formale deliberazione del contributo da parte dell'ente erogante, con imputazione agli esercizi in cui l'ente beneficiario stesso prevede di impegnare la spesa cui il trasferimento è destinato, sulla base del crono programma.

Le entrate da contributi agli investimenti previste per il triennio 2019/2021 sono così articolate:

	<b>Anno 2019 Previsioni</b>	<b>Anno 2020 Previsioni</b>	<b>Anno 2021 Previsioni</b>
Contributi da Stato	17.503.125,88	0,00	0,00
Contributi da Regione	9.634.157,50	2.700.000,00	3.230.000,00
Contributi da altri enti	2.900.000,00	0,00	0,00
Contributi da privati	4.527.888,89	11.950.000,00	0,00
<b>Totale contributi agli investimenti</b>	<b>34.565.172,27</b>	<b>14.650.000,00</b>	<b>3.230.000,00</b>

### **Le entrate da alienazioni patrimoniali**

Nella cessione di beni immobili, l'obbligazione giuridica attiva nasce al momento del rogito, di conseguenza l'entrata è imputata nell'esercizio previsto nel contratto per l'esecuzione dell'obbligazione pecuniaria.

Le previsioni delle entrate da alienazioni per il triennio 2019/2021 sono coerenti con il valore delle dismissioni immobiliari previste nell'ambito del Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari, predisposto ai sensi dell'art. 58 del D.L. n. 112/2008. In particolare, le entrate da alienazioni previste per il triennio 2019/2021 sono così composte:

	<b>Anno 2019 Previsioni</b>	<b>Anno 2020 Previsioni</b>	<b>Anno 2021 Previsioni</b>
Alienazione fabbricati	9.180.000,00	10.550.000,00	11.791.000,00
Alienazione aree	2.470.000,00	167.000,00	1.570.000,00
Trasformazione diritto di superficie in diritto di proprietà	100.000,00	0,00	0,00
Alienazione immobili edilizia residenziale pubblica	500.000,00	0,00	0,00
Alienazione e riscatti immobili centro storico	1.450.000,00	900.000,00	1.714.000,00
Concessione aree cimiteriali	100.000,00	100.000,00	100.000,00
<b>Totale alienazioni patrimoniali</b>	<b>13.800.000,00</b>	<b>11.717.000,00</b>	<b>15.175.000,00</b>

### **Le entrate da permessi di costruire**

Le entrate da permessi di costruire sono comprese all'interno della Tipologia 500 "Altre entrate in conto capitale". Tali entrate sono articolate in due quote:

- gli oneri di urbanizzazione, primari e secondari, collegati al rilascio del permesso al soggetto richiedente (salva la possibilità di rateizzazione), quindi immediatamente esigibili ed imputati nell'esercizio in cui avviene il rilascio del permesso;

- il costo di costruzione, esigibile nel corso dell'opera e, in ogni caso, entro 60 giorni dalla conclusione dell'opera, imputata negli esercizi in cui vengono a scadenza le relative quote.

L'art. 1, comma 460, della Legge n. 232/2016 prevede che, a decorrere dal 2018, i predetti proventi devono essere destinati esclusivamente:

- alla realizzazione ed alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria;
- al risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici e nelle periferie degradate;
- a interventi di riuso e di rigenerazione;
- a interventi di demolizione di costruzioni abusive;
- all'acquisizione e alla realizzazione di aree verdi destinate a uso pubblico;
- a interventi di tutela e riqualificazione dell'ambiente e del paesaggio, anche ai fini della prevenzione e della mitigazione del rischio idrogeologico e sismico e della tutela e riqualificazione del patrimonio rurale pubblico;
- a interventi volti a favorire l'insediamento di attività di agricoltura nell'ambito urbano.

Il "Decreto fiscale" (Decreto Legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con Legge 4 dicembre 2017, n. 172), ha esteso la possibilità di utilizzo dei proventi dei titoli abilitativi edilizi e delle sanzioni in materia edilizia per spese di progettazione per opere pubbliche.

Le entrate da permessi di costruire previste per il triennio 2019/2021 sono le seguenti:

	<b>Anno 2018 Previsioni</b>	<b>Anno 2019 Previsioni</b>	<b>Anno 2020 Previsioni</b>
Oneri primari	1.050.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00
Oneri secondari	1.020.000,00	1.020.000,00	1.020.000,00
Costo di costruzione	350.000,00	350.000,00	350.000,00
Sanzioni amministrative	300.000,00	300.000,00	300.000,00
Condoni	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Monetizzazioni standard L.R. 22/2009	70.000,00	70.000,00	70.000,00
Plusvalenze art. 16 c. 4 lett. d D.P.R. n. 380/2001	200.000,00	200.000,00	200.000,00
<b>Totale proventi da permessi a costruire</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>
Oneri a scomputo di opere urbanizzative	800.000,00	-	-
<b>Totale proventi compresi scomputi</b>	<b>3.800.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>

Relativamente all'anno 2019, l'utilizzo delle entrate da permessi di costruire è così previsto:

	<b>Anno 2019 Previsioni</b>
Manutenzioni ordinarie opere urbanizzative	3.000.000,00
Opere urbanizzative a scomputo	800.000,00
<b>Totale utilizzo oneri urbanizzazione</b>	<b>3.800.000,00</b>

### ANALISI DELLE ENTRATE DA ACCENSIONE DI PRESTITI

In base al punto 3.18 del Principio contabile all. 4/2 al D. Lgs. n. 118/2011, le entrate derivanti dall'assunzione di prestiti sono accertate nel momento in cui è stipulato il contratto di mutuo o prestito obbligazionario o a seguito del provvedimento di concessione del prestito. L'accertamento è imputato all'esercizio nel quale la somma oggetto del prestito è esigibile, ovvero quando il soggetto finanziatore rende disponibile le somme oggetto del finanziamento. Nei mutui tradizionali la somma è esigibile al momento della stipula del contratto o dell'emanazione del provvedimento del soggetto erogatore. Per i mutui contratti con la Cassa Depositi e Prestiti, le somme oggetto del finanziamento sono rese immediatamente disponibili in un apposito conto intestato all'ente e le stesse si intendono immediatamente esigibili.

### Evoluzione delle entrate da accensione di prestiti

	Anno 2017 Rendiconto	Anno 2018 Previsioni definitive	Anno 2019 Previsioni	Anno 2020 Previsioni	Anno 2021 Previsioni
Mutui con Cassa depositi e prestiti	7.708.000,00	3.470.000,00	4.275.000,00	0,00	0,00
Mutui con altri istituti (ICS)	420.000,00	320.000,00	790.000,00	0,00	0,00
<b>TOTALE MUTUI</b>	<b>8.128.000,00</b>	<b>3.790.000,00</b>	<b>5.065.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**ANALISI DELLE SPESE**

Per la spesa, relativamente al contenuto di ciascun programma di spesa, la presente nota integrativa illustra i criteri di formulazione delle previsioni, con riguardo, in particolare:

- alle varie tipologie di spesa e ai relativi riferimenti legislativi, con indicazione dei corrispondenti stanziamenti del bilancio triennale;
- agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti ai fondi spese e ai fondi rischi, con particolare riferimento al fondo crediti di dubbia esigibilità.

**LE SPESE CORRENTI**

Per quanto riguarda le spese correnti, le previsioni sono state formulate sulla base:

- dei contratti in essere (mutui, personale, utenze, altri contratti di servizio quali rifiuti, pulizie, illuminazione pubblica, etc.);
- delle spese necessarie per l'esercizio delle funzioni fondamentali;
- dei rinnovi contrattuali del personale;
- delle richieste formulate dai vari responsabili, opportunamente riviste alla luce delle risorse disponibili e delle scelte dell'amministrazione effettuare in relazione agli obiettivi indicati nel Documento Unico di Programmazione (DUP).

**Evoluzione delle spese correnti**

<b>Macroaggregato</b>	<b>Anno 2017 Rendiconto</b>	<b>Anno 2018 Previsioni definitive</b>	<b>Anno 2019 Previsioni</b>
1. Redditi da lavoro dipendente	27.548.745,50	31.434.397,89	29.578.182,00
2. Imposte e tasse	2.839.603,29	3.558.915,52	1.788.270,00
3. Acquisto di beni e servizi	64.116.982,45	73.427.168,51	68.712.217,71
4. Trasferimenti correnti	9.257.075,64	9.935.883,67	9.230.012,00
7. Interessi passivi	3.460.907,24	2.782.163,94	3.193.491,04
9. Rimborsi e poste correttive dell'entrata	206.549,30	236.041,60	238.530,00
10. Altre spese correnti	707.795,94	9.222.143,13	10.451.211,47
<b>Totale spese correnti</b>	<b>108.137.659,36</b>	<b>130.596.714,26</b>	<b>123.191.914,22</b>

**Fondo crediti di dubbia esigibilità**

Il Fondo crediti di dubbia esigibilità rappresenta un accantonamento di risorse che gli enti devono stanziare nel bilancio di previsione al fine di limitare la capacità di spesa alle entrate effettivamente esigibili e che giungono a riscossione, garantendo in questo modo gli equilibri di bilancio. Il principio contabile della contabilità finanziaria prevede criteri puntuali di quantificazione delle somme da accantonare a FCDE, secondo un criterio di progressività che - a regime - dispone che

l'accantonamento sia pari alla media del non riscosso dei cinque anni precedenti, laddove tale media sia calcolata considerando gli incassi in c/competenza sugli accertamenti in c/competenza di ciascun esercizio. E' ammessa la facoltà di considerare negli incassi anche quelli intervenuti a residuo nell'esercizio successivo a valere sugli accertamenti di competenza dell'esercizio n, scorrendo di un anno la serie di riferimento. Nel secondo anno di applicazione del nuovo ordinamento, il Fondo è determinato assumendo gli incassi totali (competenza + residui) da rapportarsi agli accertamenti di competenza per i primi quattro anni del quinquennio di riferimento, ed assumendo gli incassi in competenza da rapportarsi agli accertamenti di competenza per l'ultimo anno del quinquennio. L'ente può, con riferimento all'ultimo esercizio del quinquennio, considerare gli incassi intervenuti a residuo nell'esercizio successivo a valere sugli accertamenti dell'esercizio " n". In tal caso occorre scorrere di un anno indietro il quinquennio di riferimento.

Per le entrate che in precedenza erano accertate per cassa, il calcolo del fondo è stato effettuato assumendo dati extracontabili.

Lo stanziamento di bilancio riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità è pari:

- per l'anno 2019, almeno all'85% dell'importo risultante dall'applicazione dei principi di cui sopra;
- per l'anno 2020, almeno all'95%;
- per l'anno 2021, al 100%.

La Legge di bilancio 2019, ha previsto la possibilità di ridurre l'accantonamento per l'anno 2019 all'80% per gli enti che, al 31/12/2018 rispettano alcuni parametri relativi alla tempestività dei pagamenti; nelle more della verifica del rispetto di tali parametri si è proceduto all'accantonamento nella misura dell'85% salvo poi procedere con successiva variazione di bilancio all'eventuale riduzione dell'accantonamento all'80% qualora i predetti parametri risultassero rispettati.

In merito alle entrate per le quali calcolare il Fondo, il principio contabile demanda al responsabile finanziario sia l'individuazione che il livello di analisi, il quale può coincidere con la categoria di entrata ovvero scendere a livello di risorsa o di capitoli.

Le entrate per le quali si è ritenuto di procedere all'accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità sono le seguenti:

**Accantonamento FCDE anno 2019**

Descrizione entrata	previsione 2019	% FCDE	Importo FCDE	Importo minimo (85%)	Importo accantonato 2019
ASILI NIDO	1.110.000,00	4,45%	49.350,61	41.948,02	41.948,02
FITTI E CANONI	1.111.824,00	26,62%	296.020,81	251.617,69	251.617,69
IMPIANTI SPORTIVI	430.000,00	3,51%	15.084,12	12.821,50	12.821,50
MENSE SCOLASTICHE	2.746.000,00	7,99%	219.498,88	186.574,05	186.574,05
MERCATI	300.000,00	1,85%	5.555,49	4.722,16	4.722,16
RECUPERO ICI/IMU	4.185.000,00	47,17%	1.974.043,91	1.677.937,32	1.677.937,32
RECUPERO TASSA RIFIUTI	965.000,00	29,54%	285.033,39	242.278,38	242.278,38
RECUPERO TOSAP	100.000,00	52,54%	52.539,53	44.658,60	44.658,60
SANZIONI AL C.D.S.	6.783.000,00	27,33%	1.853.853,41	1.575.775,40	1.575.775,40
SANZIONI AMMINISTRATIVE	20.000,00	24,90%	4.979,12	4.232,26	4.232,26
SCUOLABUS	155.000,00	0,32%	502,36	427,00	427,00
SERVIZI ASSISTENZIALI	141.000,00	3,81%	5.367,18	4.562,10	4.562,10
TARI	20.076.831,88	14,05%	2.820.108,77	2.397.092,46	2.397.092,46
<b>Totale</b>	<b>38.123.655,88</b>		<b>7.581.937,58</b>	<b>6.444.646,94</b>	<b>6.444.646,94</b>

**Accantonamento FCDE anno 2020**

Descrizione entrata	previsione 2020	% FCDE	Importo FCDE	Importo minimo (95%)	Importo accantonato 2020
ASILI NIDO	1.110.000,00	4,45%	49.350,61	46.883,08	46.883,08
FITTI E CANONI	1.111.824,00	26,62%	296.020,81	281.219,77	281.219,77
IMPIANTI SPORTIVI	480.000,00	3,51%	16.838,09	15.996,18	15.996,18
MENSE SCOLASTICHE	2.746.000,00	7,99%	219.498,88	208.523,94	208.523,94
MERCATI	320.000,00	1,85%	5.925,85	5.629,56	5.629,56
RECUPERO ICI/IMU	4.185.000,00	47,17%	1.974.043,91	1.875.341,71	1.875.341,71
RECUPERO TASSA RIFIUTI	965.000,00	29,54%	285.033,39	270.781,72	270.781,72
RECUPERO TOSAP	100.000,00	52,54%	52.539,53	49.912,55	49.912,55
SANZIONI AL C.D.S.	6.783.000,00	27,33%	1.853.853,41	1.761.160,74	1.761.160,74
SANZIONI AMMINISTRATIVE	20.000,00	24,90%	4.979,12	4.730,17	4.730,17
SCUOLABUS	155.000,00	0,32%	502,36	477,24	477,24
SERVIZI ASSISTENZIALI	141.000,00	3,81%	5.367,18	5.098,82	5.098,82
TARI	20.000.000,00	14,05%	2.809.316,52	2.668.850,69	2.668.850,69
<b>Totale</b>	<b>38.116.824,00</b>		<b>7.573.269,66</b>	<b>7.194.606,18</b>	<b>7.194.606,18</b>

**Accantonamento FCDE anno 2021**

Descrizione entrata	previsione 2021	% FCDE	Importo FCDE	Importo minimo (100%)	Importo accantonato 2021
ASILI NIDO	1.110.000,00	4,45%	49.350,61	49.350,61	49.350,61
FITTI E CANONI	1.111.824,00	26,62%	296.020,81	296.020,81	296.020,81
IMPIANTI SPORTIVI	480.000,00	3,51%	16.838,09	16.838,09	16.838,09
MENSE SCOLASTICHE	2.746.000,00	7,99%	219.498,88	219.498,88	219.498,88
MERCATI	320.000,00	1,85%	5.925,85	5.925,85	5.925,85
RECUPERO ICI/IMU	4.185.000,00	47,17%	1.974.043,91	1.974.043,91	1.974.043,91
RECUPERO TASSA RIFIUTI	965.000,00	29,54%	285.033,39	285.033,39	285.033,39
RECUPERO TOSAP	100.000,00	52,54%	52.539,53	52.539,53	52.539,53
SANZIONI AL C.D.S.	6.783.000,00	27,33%	1.853.853,41	1.853.853,41	1.853.853,41
SANZIONI AMMINISTRATIVE	20.000,00	24,90%	4.979,12	4.979,12	4.979,12
SCUOLABUS	155.000,00	0,32%	502,36	502,36	502,36
SERVIZI ASSISTENZIALI	141.000,00	3,81%	5.367,18	5.367,18	5.367,18
TARI	20.000.000,00	14,05%	2.809.316,52	2.809.316,52	2.809.316,52
<b>Totale</b>	<b>38.116.824,00</b>		<b>7.573.269,66</b>	<b>7.573.269,66</b>	<b>7.573.269,66</b>

**Fondo di riserva**

Il Fondo di riserva di competenza rientra nelle percentuali previste dalla legge (min. 0,3% e max 2% delle spese correnti iscritte in bilancio, con innalzamento della percentuale minima allo 0,45 per cento nel caso l'ente utilizzi entrate aventi specifica destinazione per il finanziamento di spese correnti), la cui metà dovrà essere comunque riservata a spese indifferibili ed urgenti.

Poiché questo Comune utilizza entrate a specifica destinazione per il finanziamento di spese correnti, la percentuale minima di accantonamento al fondo di riserva è pari allo 0,45 per cento delle spese correnti.

	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
Importo minimo	551.859,07	542.902,07	529.137,58
Importo stanziato	556.564,53	549.192,03	538.667,92

### Altri fondi di accantonamento

Nel bilancio di previsione sono stati previsti i seguenti accantonamenti:

Descrizione	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
Contenziosi e passività potenziali	500.000,00	200.000,00	150.000,00
Perdite organismi partecipati	70.000,00	-	-
<b>Totale accantonamenti</b>	<b>570.000,00</b>	<b>2000.000,00</b>	<b>150.000,00</b>

### LE SPESE SOGGETTE A LIMITI

#### Gli incarichi di collaborazione

L'art. 3, comma 55, della Legge 24 dicembre 2007 n. 244 (Legge Finanziaria 2008) stabilisce che gli enti locali possono stipulare contratti di collaborazione autonoma, indipendentemente dall'oggetto della prestazione, solo con riferimento alle attività istituzionali stabilite dalla legge o previste nel programma approvato dal Consiglio comunale ai sensi dell'articolo 42, comma 2, del TUEL. Il successivo comma 56 dispone che il limite della spesa annua per gli incarichi di collaborazione è fissato nel bilancio preventivo.

Più recentemente, l'articolo 14, commi 1 e 2, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, conv. in legge n. 89/2014, ha imposto obiettivi di contenimento della spesa pubblica relativi alle spese per incarichi di studio, ricerca e consulenza e per co.co.co., prevedendo dal 2014 limiti parametrati all'ammontare della spesa di personale sostenuta dall'amministrazione conferente, desunta dal conto annuale del personale dell'anno 2012 (€ 19.785.912,00 oltre € 4367.009,00 per oneri e compensi accessori). Tali limiti, per gli enti, come il Comune di Ancona, con una spesa di personale superiore a 5 milioni di euro, sono i seguenti:

Tipologia di incarico	Limite di legge	Importo limite
Incarichi di studio, ricerca e consulenza	1,4% della spesa di personale 2012	€ 338.140,89
Co.co.co.	1,1% della spesa di personale 2012	€ 265.682,13

Vengono esclusi dal computo della spesa per incarichi di collaborazione, i seguenti incarichi esterni:

- incarichi relativi alla progettazione delle OO.PP. allocati al titolo II della spesa e ricompresi nel programma triennale delle OO.PP. approvato dal Consiglio comunale;

- incarichi assegnati per resa di servizi o adempimenti obbligatori per legge, per i quali manca qualsiasi facoltà discrezionale dell'amministrazione, in quanto trattasi di competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione stessa.
- incarichi finanziati integralmente con risorse esterne, la cui spesa non grava sul bilancio dell'Ente. In base alla Programmazione degli incarichi di collaborazione autonoma per l'anno 2019, tutti gli incarichi previsti, che ammontano a € 68.000,00, sono finanziati integralmente con risorse esterne e pertanto non sono sottoposti a limitazione di cui sopra.

### **Le altre spese soggette a limitazione**

L'articolo 6, del D.L. n. 78/2010 (conv. in legge n. 122/2010), a decorrere dal 2011, sottopone a limitazione alcune spese di funzionamento. In particolare sono assoggettate a limitazione:

- la spesa per studi ed incarichi di consulenza, inclusa quelli conferiti a pubblici dipendenti, che non può essere superiore al 20 per cento di quella sostenuta nell'anno 2009 (limite da temperare con quello di cui all'art. 14, commi 1 e 2, del D.L. n. 66/2014);
- la spesa per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza, per un ammontare superiore al 20 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009;
- la spesa per sponsorizzazioni, che sono vietate;
- la spesa per missioni, che non può superare il 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009;
- la spesa per attività esclusivamente di formazione, che non può essere superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009.

L'art. 5, comma 2, del Decreto Legge 6 luglio 2012, n. 95 stabilisce invece che, a decorrere dal 1° maggio 2014, le amministrazioni pubbliche non possono effettuare spese di ammontare superiore al 30 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2011 per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi. Il limite non trova applicazione in caso di autovetture utilizzate per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e per i servizi sociali e sanitari svolti per garantire i livelli essenziali di assistenza.

Con riferimento all'applicazione dei limiti di cui all'art. 6 del D.L. n. 78/2010, la Corte costituzionale è intervenuta più volte negli ultimi anni (sentenze n. 142/2012, n. 148/2012 e n. 193/2012) chiarendo che, nel rispetto dell'autonomia di spesa delle Regioni e degli enti locali, le norme possono individuare unicamente un limite complessivo, lasciando agli enti ampia libertà di allocazione fra i diversi ambiti e obiettivi di spesa. Sulla stessa linea, la Corte dei Conti – Sezione autonomie, con deliberazione n. 26/SEZAUT/2013, fornendo una lettura "costituzionalmente orientata" delle norme taglia-spese, ha chiarito che gli enti hanno sempre la possibilità di rimodulare i tagli ed effettuare operazioni compensative tra i vari aggregati di spesa, raggiungendo gli obiettivi di risparmio imposti dal legislatore senza compromettere le scelte di valore. In tal senso, gli enti locali sono tenuti al rispetto del tetto complessivo di spesa risultante dall'applicazione dell'insieme dei coefficienti di riduzione della spesa per consumi intermedi previsti da norme in materia di coordinamento della

finanza pubblica, consentendo che lo stanziamento in bilancio tra le diverse tipologie di spese soggette a limitazione avvenga in base alle necessità derivanti dalle attività istituzionali dell'ente.

E' successivamente intervenuto l'articolo 21-bis del D.L. 24 aprile 2017 n. 50, introdotto in sede di conversione in legge, il quale ha previsto che, a decorrere dal 2018, i predetti limiti di cui all'art. 6 del D.L. n. 78/2010 non si applicano ai comuni che approvano il bilancio di previsione entro il 31 dicembre dell'anno precedente e che rispettano il pareggio di bilancio dell'esercizio precedente a quello di riferimento; resta invece in ogni caso vigente il limite di spesa per autovetture, previsto dal D.L. n. 95/2012. L'art. 22, comma 5-quater, dello stesso D.L. n. 50/2017 (inserito in sede di conversione in legge), ha invece stabilito che i vincoli di contenimento della spesa di cui all'art. 6, commi 8 e 11, del D.L. n. 78/2010 non si applicano alla realizzazione di mostre effettuate dagli enti locali. A decorrere dall'esercizio 2019 la legge di bilancio 2019 ha previsto la disapplicazione dei suddetti limiti di spesa, ivi compreso il limite relativo alle autovetture per gli enti che approvano il rendiconto entro il 30 aprile ed il bilancio di previsione entro il 31 dicembre dell'anno precedente.

In virtù delle norme sopraccitate, non approvando il bilancio di previsione 2019/2021 entro il 31/12/2018, questo Comune non può beneficiare, per l'anno 2018, della deroga all'applicazione dei limiti di spesa di cui al citato all'art. 21-bis del D.L. n. 50/2017.

Tipologia di spesa	Base di riferimento	Riduzione disposta	Limite di spesa	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2020
Studi e consulenze	2009	80%	20.359,25	0,00	0,00	0,00
Relazioni pubbliche, convegni, pubblicità e rappresentanza	2009	80%	15.886,97	10.000,00	10.000,00	15.000,00
Sponsorizzazioni	2009	100%	0,00	0,00	0,00	0,00
Missioni	2009	50%	24.344,36	17.000,00	17.000,00	17.000,00
Formazione	2009	50%	59.999,10	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Autovetture	2011	70%	18.754,83	39.000,00	39.000,00	39.000,00
<b>TOTALE</b>			<b>139.344,51</b>	<b>108.200,00</b>	<b>108.200,00</b>	<b>108.200,00</b>

### Le spese di personale

L'art. 1, comma 557, della Legge n. 296/2006 stabilisce che gli enti sottoposti al patto di stabilità (ora pareggio di bilancio) assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento: a) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organici; b) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa,

tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali. Il successivo comma 557-bis stabilisce inoltre che, ai fini dell'applicazione del predetto limite, costituiscono spese di personale anche quelle sostenute per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all'articolo 110 del TUEL, nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente. Il contenimento della spesa va assicurato, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, con riferimento al valore medio del triennio 2011/2013.

Va segnalato che l'art. 16, comma 1, del D.L. n. 113/2016 ha disposto l'abrogazione della lett. a) del suddetto comma 557, che prevedeva, ai fini del contenimento della spesa per il personale, la riduzione dell'incidenza percentuale di tale spesa rispetto al complesso delle spese correnti.

Sulla base della normativa vigente, il limite di spesa per il personale è così determinato:

Voci di spesa	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013
Personale dipendente (compresi incarichi art. 110 TUEL)	32.660.167,32	31.982.848,08	30.834.431,33
IRAP	1.784.582,52	1.737.169,73	1.618.654,10
Altre spese (co.co.co., buoni pasto, missioni, formazione, ecc.)	1.061.190,32	921.351,16	953.493,35
Spesa totale	35.505.940,16	34.641.368,97	33.406.578,78
<b>Spesa media triennio 2011/2013 (limite di spesa)</b>	<b>34.517.962,64</b>		

La spesa per il personale prevista per il triennio 2019/2021, comprensiva delle somme reimputate coperte da Fondo pluriennale vincolato (FPV) di parte corrente, determinata in base alla vigente normativa, è la seguente:

Voce di spesa	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021
Redditi da lavoro dipendente (macroaggregato 101)	30.508.182,00	30.373.892,00	29.446.982,00
IRAP (macroaggregato 102)	1.769.790,00	1.770.000,00	1.770.000,00
Altre spese (macroaggregato 103): formazione, vestiario, missioni, L.S.U., ecc.	236.200,00	233.200,00	233.200,00
<b>Totale spese di personale soggette a limite</b>	<b>32.514.172,00</b>	<b>32.377.092,00</b>	<b>31.450.182,00</b>

Come si evince, la previsione per gli anni 2019, 2020 e 2021 è inferiore alla spesa media del triennio 2011/2013.

**ANALISI DEGLI STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI**

Il Comune di Ancona non ha in essere strumenti finanziari derivati.

**ANALISI DELL'INDEBITAMENTO**

L'indebitamento a medio-lungo termine del Comune di Ancona è costituito da mutui e da prestiti obbligazionari (BOC). L'indebitamento complessivo, sulla base delle previsioni per il triennio 2019/2021, presenta il seguente andamento:

	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Debito residuo al 1/01	106.000.897,93	102.590.650,17	100.690.963,66	93.410.588,22
Nuovi mutui	3.580.000,00	5.065.000,00	0,00	0,00
Quota capitale rimborsata	6.654.568,19	6.871.247,89	7.181.422,08	7.370.744,68
quota capitale mutui a carico stato	- 335.679,57	- 93.438,62	- 98.953,36	- 98.953,36
<b>Debito residuo al 31/12</b>	<b>102.590.650,17</b>	<b>100.690.963,66</b>	<b>93.410.588,22</b>	<b>85.940.890,18</b>

## INVESTIMENTI FINANZIATI COL RICORSO AL DEBITO E CON LE RISORSE DISPONIBILI

La presente nota integrativa indica l'elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili.

L'elenco degli interventi programmati per spese di investimento, articolato secondo la differente natura delle risorse disponibili, è predisposto con riferimento a ciascun esercizio considerato nel bilancio di previsione, attraverso l'indicazione degli articoli/capitoli e dei relativi investimenti.

Le risorse destinabili al finanziamento delle spese di investimento sono costituite da:

- a) le entrate correnti (titoli 1, 2 e 3) non destinate al finanziamento delle spese correnti e del rimborso dei prestiti;
- b) le entrate in conto capitale (titolo 4);
- c) le entrate da riduzione di attività finanziarie (titolo 5) eccedenti rispetto alla spesa per incremento delle attività finanziarie, destinabili al finanziamento degli investimenti oltre che all'estinzione anticipata dei prestiti;
- d) le entrate da accensione prestiti (Titolo 5), che costituiscono il ricorso al debito.

Le risorse di cui alle lettere da b) a d) costituiscono copertura finanziaria degli impegni concernenti le spese di investimento a seguito dell'accertamento delle entrate, esigibili nell'esercizio in corso di gestione o la cui esigibilità è nella piena discrezionalità dell'ente o di altra amministrazione pubblica. Le risorse di cui alla lettera a) costituiscono copertura finanziaria alle spese di investimento, con modalità differenti per impegni imputati all'esercizio in corso di gestione o per gli impegni imputati agli esercizi successivi.

Per gli impegni concernenti investimenti imputati all'esercizio in corso di gestione, la copertura è costituita dall'intero importo del saldo positivo di parte corrente previsto nel bilancio di previsione per l'esercizio in corso di gestione.

Per gli impegni concernenti investimenti imputati agli esercizi successivi a quello in corso di gestione, la copertura è costituita da quota parte del saldo positivo di parte corrente previsto per ciascun esercizio, se risultano rispettate una serie di condizioni previste dal principio contabile generale della competenza finanziaria, specificate nel principio applicato della contabilità finanziaria (punti da 5.3.5 a 5.3.10 per Principio allegato 4/2 al D. Lgs. n. 118/2011).

Nel triennio 2019-2021 sono programmati interventi per spese di investimento per una spesa complessiva di € 110.821.652,27, così suddivisi:

Tipologia	ANNO 2019	ANNO 2020	ANNO 2021
Interventi previsti nel Programma triennale OO.PP	49.805.172,27	27.630.000,00	20.585.000,00
Altre spese in conto capitale	2.450.000,00	485.000,00	485.000,00
IMPEGNI REIMPUTATI DA 2018 E PRECEDENTI	5.481.480,00	3.900.000,00	
<b>TOTALE SPESE DI INVESTIMENTO</b>	<b>57.736.652,27</b>	<b>32.015.000,00</b>	<b>21.070.000,00</b>

Tali spese di investimento sono finanziate come segue:

Fonte	ANNO 2019	ANNO 2020	ANNO 2021
alienazioni patrimoniali	10.580.000,00	9.630.000,00	12.022.663,54
alienazioni centro storico	1.450.000,00	900.000,00	1.714.000,00
alienazioni cimiteriali	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
alienazioni immobili ERP	500.000,00		
<b>TOTALE ENTRATE PROPRIE</b>	<b>14.030.000,00</b>	<b>12.030.000,00</b>	<b>15.236.663,54</b>
mutuo	5.065.000,00		
<b>TOTALE MUTUI</b>	<b>5.065.000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
trasferimenti altri enti pubblici	2.900.000,00		
trasferimenti privati	4.527.888,89	11.950.000,00	
trasferimenti regionali	9.634.157,50	2.700.000,00	3.230.000,00
trasferimenti statali	17.503.125,88		
<b>TOTALE TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE</b>	<b>34.565.172,27</b>	<b>14.650.000,00</b>	<b>3.230.000,00</b>
entrate fondo IMU TASI	1.435.000,00	1.435.000,00	1.435.000,00
scomputi	800.000,00		
risparmio rinegoziazione mutui			1.168.336,46
FPV	1.841.480,00	3.900.000,00	
<b>TOTALE COMPLESSIVO (TIT. II - SPESE IN CONTO CAPITALE)</b>	<b>57.736.652,27</b>	<b>32.015.000,00</b>	<b>21.070.000,00</b>